# REGOLAMENTO (CEE) N. 1583/83 DEL CONSIGLIO

**del 14 giugno 1983**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1660/81 che fissa, per le campagne di commercializzazione 1982/1983 e 1983/1984, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/83 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1581/83 ha esteso l'elenco dei prodotti che possono fruire dell'aiuto alla produzione a talune graminacee e leguminose ciascuna delle quali rientra nella voce 12.03 della tariffa doganale comune;

considerando che la situazione del mercato nella Comunità e la sua prevedibile evoluzione non consentono di garantire un reddito equo ai produttori delle specie cui si riferisce il regolamento (CEE) n. 1581/83 che verranno commercializzate durante la campagna 1983/1984; che è quindi opportuno compensare, con la concessione di un aiuto, una parte delle spese di produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, tale aiuto deve essere fissato tenendo conto, da un lato, della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume di produzione occorrente nella Comunità e le possibilità di smercio e, dall'altro, dei prezzi dei prodotti in causa sui mercati esterni;

considerando che, per le campagne di commercializzazione 1982/1983 e 1983/1984, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1660/81 (6); che quest' ultimo dev'essere pertanto completato inserendovi, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, gli importi dell'aiuto relativo alle nuove specie di sementi incluse nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71,

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 71.
(4) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 47.
(5) GU n. C 81 del 24. 3. 1983, pag. 6.
(6) GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1660/81 è completato come segue:

*(ECU/100 kg)*

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo dell'aiuto | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Comunità a nove | Grecia | |
| | | | 1982/1983 | 1983/1984 |
| | 3. GRAMINEAE | | | |
| ex 12.03 C | Agrostis canina L. | 60,8 | | 60,8 |
| | Agrostis gigantea Roth. | | | |
| | Agrostis stolonifera L. | | | |
| | Agrostis tenuis Sibth. | | | |
| | Phleum bertolonii (DC) | 40,9 | | 40,9 |
| | 4. LEGUMINOSEAE | | | |
| ex 12.03 C | Medicago lupulina L. | 24,3 | | 24,3 |
| | Trifolium incarnatum L. | 35 | | 35 |
| | Trifolium alexandrinum L. | | | |
| | Trifolium resupinatum L. | | | |
| | Trifolium hybridum L. | 35,1 | | 35,1 |

*Articolo 2*

In deroga dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, gli aiuti fissati all'articolo 1 del presente regolamento si applicano solo per la campagna 1983/1984.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
I. KIECHLE